

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A

Il Presidente Federale

- preso atto che, nel Consiglio Federale del 10 novembre 2005, il Presidente Federale è stato delegato ad emanare il nuovo testo dell'art. 5 del C.G.S.;
- attesa la necessità di provvedere con urgenza;
- sentiti i Vice Presidenti e le componenti federali;
- visto l'art. 21, comma 3, dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 5 del C.G.S. secondo il testo allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 NOVEMBRE 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

ALLEGATO SUB A)

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 5 Divieto di scommesse</p> <p>1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati delle società sportive è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.G.C..</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Divieto di scommesse</p> <p>1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A e della F.I.G.C..</p> <p>2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci di associazione e ai tesserati delle società sportive appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A e della F.I.G.C..</p> <p>3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, dei dirigenti, dei soci di associazione e dei tesserati delle società sportive la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi.</p> <p>4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. f), g), h) ed i), sole o congiunte in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.</p>